



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza

composta dai signori magistrati:

dott. Vito Francesco Nettis	Presidente
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore
dott. Maria Giulia Cosentino	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 novembre 2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3133/2022 del Ruolo Generale Sezione Lavoro vertente

TRA

[redacted] con l'avv. Roberto Viola

APPELLANTE

E

I.N.P.S., con gli avv. [redacted]

APPELLATO

NONCHÉ

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [redacted]

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1133/2022 del Tribunale del lavoro di Latina

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 9 dicembre 2022 [redacted] conveniva l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione dinanzi al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere avuto contezza solo attraverso l'esame di estratto di ruolo che la riguardava della pendenza a suo carico di cinque tra cartelle di pagamento e avvisi

di addebito, conseguenti a pretesi debiti maturati nei confronti dell'I.N.P.S., così meglio indicati:

1. cartella di pagamento n. 057 2010 0032057911 000 per l'importo di € 2.811,80 in ipotesi notificata il 22 aprile 2011;
2. avviso di addebito n. 357 2011 2000454132 000 per l'importo di € 3.555,18 in ipotesi notificato il 6 ottobre 2011;
3. avviso di addebito n. 357 2012 0001638368 000 per l'importo di € 3.420,12 in ipotesi notificato il 9 agosto 2012;
4. avviso di addebito n. 357 2013 0002536007 000 per l'importo di € 3.987,82 in ipotesi notificato il 22 gennaio 2014;
5. avviso di addebito n. 357 2014 0001515212 000 per l'importo di € 3.909,85 in ipotesi notificato il 13 ottobre 2014.

Affermata la ricorrenza del proprio interesse ad agire, lamentava la mancata o irregolare notifica degli atti in questione; eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale anche nella denegata ipotesi della notificazione degli atti, stante il decorso del quinquennio pure in epoca successiva.

Richiesta la condanna delle controparti al pagamento delle spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, concludeva richiedendo dichiararsi l'estinzione della pretesa creditoria relativa agli atti censurati.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'I.N.P.S. e l'agente della riscossione deducendo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire e per scadenza del termine di impugnazione anche alla luce del d.l. n. 146/2021; affermavano inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, producendo documentazione volta alla dimostrazione della ritualità delle notifiche, il secondo eccependo anche il proprio difetto di legittimazione passiva.

Istruita in forma documentale, la causa era quindi decisa con la sentenza n. 1133/2022, depositata il 3 novembre 2022, che dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse alla luce della sopravvenuta disciplina di cui al d.l. n. 146/2021, compensando le spese processuali.

Con ricorso depositato presso questa Corte il 3 dicembre 2022 la Carroccia impugnava quindi la sentenza citata deducendo l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.l. n. 146/2021, atteso che al propria domanda

esulava dall'ambito di applicazione della norma in questione, essendosi dedotta *“una serie variegata di richieste, censure e pregiudizi, afferenti tanto l'atto impositivo quanto l'atto teso alla riscossione”*, ivi compresa l'eccezione di prescrizione anche nella denegata ipotesi della ritualità delle notifiche degli atti gravati. Tanto rendeva palese la sussistenza di un proprio interesse ad agire in accertamento negativo, anche alla luce della espressa rinuncia ad ogni eccezione riguardante la notificazione degli atti stessi.

Concludeva richiedendo la riforma della sentenza *“e per l'effetto dichiarare ammissibile la domanda di primo grado e di conseguenza entrare nel merito ed accogliere integralmente le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che abbiansi qui per ripetute e trascritte”*, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, con loro distrazione.

Nuovamente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, evidenziando ad ogni buon conto di avere compiuto numerosi atti interruttivi della prescrizione, così concludendo per il rigetto del gravame.

Si costituiva anche l'I.N.P.S. ribadendo l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il rigetto dell'appello.

All'esito dell'udienza odierna e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato in parte, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.

Come è noto, è di recente entrata in vigore la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione con modificazioni, del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*, che all'art. 3-bis detta la disciplina in materia di *“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”*.

In particolare, la norma in questione ha condizionato l'ammissibilità dell'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata ai soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

- per la partecipazione a una procedura di appalto ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs n. 50/2016;

- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro, ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/1973;
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Si ritiene che il legislatore sia intervenuto in materia specificando e quasi tipizzando i casi nei quali è ritenuto sussistente, con valutazione normativa priva di profili di illegittimità costituzionale, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, come chiarito dalla recente sentenza n. 26283/2022 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Ebbene, dalla lettura degli atti emerge con chiarezza che l'appellante non versava in nessuno dei tre casi previsti dalla norma citata, dunque deve essere rilevata sul punto la carenza dell'interesse a ricorrere, con la conseguenza dell'inammissibilità della doglianza riguardante l'annullamento dei titoli censurati.

Tu ha dedotto il decorso del termine di prescrizione quinquennale anche in epoca successiva alla pretesa notifica degli atti in esame.

Tale censura deve invece essere esaminata, atteso che la normativa sopra menzionata regola specificamente i casi di azione diretta avverso gli estratti di ruolo, stabilendo quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e apprestando così tutela per gli atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci (si veda Cass. SS.UU. cit., punti 17 e 21).

Invece, l'azione di mero accertamento, con cui il destinatario di cartella ritualmente notificata e non impugnata eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto consacrato nella medesima cartella in virtù di fatti successivamente verificatisi (nel caso in esame, per decorso del termine prescrizionale), non rientra nella sfera di applicabilità della normativa suddetta stante l'inequivoco tenore della disposizione (*"Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi..."*) e l'ammissibilità dell'azione incontra il solo limite della ricorrenza di uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto.

Secondo quanto condivisibilmente ritenuto da Cass. n. 29294/2019 la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento

della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore. In tali ipotesi è necessario verificare in concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell'interesse ad agire. In linea generale, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice.

Nel caso in esame l'incertezza oggettiva è stata resa palese dalla posizione difensiva assunta in giudizio dagli enti convenuti, che hanno concordemente negato l'intervenuta prescrizione dei crediti, assumendo a vario titolo la regolarità della notificazione o il compimento di atti successivi.

Orbene, in riferimento agli ulteriori carichi oggetto del presente giudizio, la Corte osserva che dalla disamina della documentazione prodotta in atti emerge la dimostrazione della notificazione di tre atti interruttivi della prescrizione, costituiti da tre diverse intimazioni di pagamento, successive all'emissione della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito censurati. Da tanto discende, per un verso la decadenza dalla possibilità di dolersi del merito delle pretese in essi contenute e per un altro il consolidamento di queste ultime, con la maturazione della preclusione a carico della Carroccia in ordine alla possibilità di censurare le notifiche della cartella e degli avvisi di addebito stessi.

In particolare, risultano i seguenti atti interruttivi:

- intimazione di pagamento n. 057 2012 9024348870 000, notificata il 12 novembre 2012 a mani del destinatario, contenente la cartella di pagamento *supra* indicata al n. 1;
- intimazione di pagamento n. 057 2016 9006857017 000, notificata il 17 gennaio 2017 a mani del coniuge convivente, contenente tutti i titoli presupposti;
- intimazione di pagamento n. 057 2018 9002855349 000, notificata il 10 dicembre 2018 a mani del coniuge convivente, contenente tutti i titoli presupposti.

Ciò premesso, rileva la Corte che tra la data di notifica degli atti presupposti e quella di notifica delle intimazioni di pagamento cennate non risulta trascorso il quinquennio di legge, né essa è maturata successivamente alla notificazione delle intimazioni, di guisa che anche l'eccezione di prescrizione è destituita di fondamento. Si deve fare eccezione solo per l'avviso di addebito *supra* indicato al n. 2, in quanto risulta viceversa trascorso oltre un quinquennio tra la sua notifica – risalente al 6 ottobre 2011 – e quella della successiva intimazione di pagamento – risalente al 17 gennaio 2017 – con la conseguenza della sua estinzione.

Ne consegue che l'appello merita solo parziale accoglimento nei termini indicati.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio, attesa la reciproca parziale soccombenza, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto ([REDACTED]) con ricorso depositato il 3 dicembre 2022 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Latina n. 1133/2022, così provvede:

- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata dichiara non dovute per intervenuta prescrizione le somme contenute nell'avviso di addebito n. n. 357 2011 2000454132 000;
- compensa tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Roma, 29 novembre 2023

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Vito Francesco Nettis